



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATICA E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
UFFICIO VIII

Allegati: 1

Agli Uffici Centrali del Bilancio
Loro Sedi

Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
Loro Sedi

OGGETTO: Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2022.
Area Spese.

In relazione all'esigenza di illustrare analiticamente gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura delle scritture per l'esercizio finanziario 2022, è stato predisposto l'allegato documento contenente le istruzioni alle quali codesti Uffici di Ragioneria dovranno attenersi per comunicare, al Sistema informativo, le informazioni necessarie per la produzione automatica degli allegati ai decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) e per la predisposizione del conto consuntivo.

Nel manuale sono descritte le operazioni da effettuare nel periodo di consuntivo da parte degli Uffici di Ragioneria, con l'indicazione della tempistica, delle funzioni da utilizzare e degli elaborati da consultare.

Dal 2 all' 8 gennaio 2023 il Sistema informativo per la gestione delle Spese sarà chiuso per l'esecuzione della procedura della D.C.S. (Data Chiusura Scritture). In particolare, verranno effettuate le seguenti attività:

- riguardo gli impegni di spesa delegata, di cui all'art. 34, comma 2-bis della legge n. 196 del 2009, trasformazione in economie di bilancio delle somme impegnate nell'esercizio di esigibilità 2022 a cui non corrispondono ordini di accreditamento.

Pertanto, non sarà possibile registrare oltre la data di chiusura delle scritture (DCS) sia nuovi impegni di spesa delegata che variazioni positive su impegni di spesa delegata in conto dell'esercizio 2022.

Si ricorda che per riportare in disponibilità dell'esercizio finanziario in chiusura i predetti importi, accantonati dalla procedura di sistema come

economie di bilancio, gli Uffici di Ragioneria dovranno utilizzare l'apposita funzione presente nel sistema Spese, come indicato nella circolare RGS del 12 dicembre 2019, n. 32.

Per le istruzioni sull'utilizzo della funzione si rinvia all'Allegato alla presente circolare.

- accertamento preliminare dei residui dell'esercizio finanziario 2022;
- trasferimento degli "accantonamenti di bilancio in previsioni di variazioni negative" negli accantonamenti per economie. Tali somme non potranno essere disaccantonate dagli Uffici di Ragioneria senza la preventiva autorizzazione dell'I.G.B..

Come indicato nella circolare RGS n. 28 del 13 novembre 2019, a partire dal consuntivo 2019, non viene più effettuato il trasporto degli ordini di accreditamento inestinti (art. 5, comma 2, del d.lgs n. 29/2018). Pertanto, il Sistema provvederà ad effettuare automaticamente la riduzione degli ordini di accreditamento inestinti previa quadratura con le risultanze presenti in Banca d'Italia riguardanti i predetti ordini di accreditamento. Il Sistema segnalerà agli Uffici di Ragioneria i motivi che impediscono il trattamento di riduzione.

I Signori Direttori delle Ragionerie Territoriali vorranno curare l'efficace programmazione delle attività da porre in essere, nonché l'applicazione delle istruzioni contenute nel capitolo 7 dell'allegato. Ciò al fine di consentire il rispetto del termine, previsto dalla consueta circolare per l'accertamento dei residui di bilancio e perenti, entro il quale dovranno essere trasmessi alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti i D.A.R. relativi agli stanziamenti in tutto o in parte assegnati agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi dell'art. 34-quater, legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 2018 con contestuale abrogazione della previgente legge n. 908/1960.

Al momento della parifica del D.A.R. da parte della Corte dei Conti viene inibita qualunque operazione di modifica. Ove fosse necessario apportare delle variazioni, gli Uffici di Ragioneria dovranno prendere gli opportuni contatti con la Corte dei Conti al fine della sospensione o revoca della parifica del decreto di accertamento dei residui del capitolo interessato e successivamente i medesimi Uffici dovranno chiedere la riapertura della gestione del capitolo per apportare le necessarie rettifiche.

Si ricorda di prestare particolare attenzione alle operazioni indicate nei paragrafi 1.5 "Individuazione impegni su capitoli piani frazionati", 3.2 "Accertamento preliminare dei residui" e 4.2 "Individuazione saldi per ritenute su piani frazionati".

Si segnalano i paragrafi 3.2.1 "Gestione residui passivi di parte corrente con TCR scaduti (Art. 34 bis comma 2 L. 196 del 2009) e 3.2.2 "Economie da riscrivere in DLB successivi (Artt. 30 comma 2, lettera b), 34 bis, comma 3, e 34 ter, comma 1, L. 196 del 2009 e art. 4 quater del DL n. 32 del 2019).

Con particolare riferimento all'accertamento dei residui passivi, il calcolo della decorrenza dei termini di conservazione dei residui, di cui all'articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009, viene effettuato dal sistema secondo le indicazioni fornite nella circolare RGS n. 34 del 13 dicembre 2018, "prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)" e nella circolare n. 23 del 23 luglio 2019 concernente "Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, articolo 4-quater. Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile".

Lo svolgimento delle attività di cui ai predetti paragrafi è propedeutico alla corretta definizione del decreto di accertamento dei residui.

Si precisa che dal mese di febbraio 2023, attraverso apposite funzioni, gli Uffici di Ragioneria potranno ottenere dal Sistema informativo la stampa degli allegati al D.A.R. relativi ad un determinato capitolo e piano gestionale.

Si fa presente che per i capitoli di cedolino unico la stampa del consuntivo avverrà per capitolo e piano gestionale; pertanto, sarà necessario richiedere la stampa del D.A.R. a livello di capitolo/piano gestionale.

Sempre dal mese di febbraio, gli Uffici Centrali del Bilancio potranno ottenere la stampa dei suddetti allegati relativi alle Ragionerie Territoriali che hanno operato ai sensi del predetto art. 34-quater, legge n. 196 del 2009.

Ove dopo tale data si rendesse necessario rettificare i dati esposti negli allegati al D.A.R. prodotti dal Sistema informativo, le Ragionerie Territoriali dovranno darne immediata comunicazione scritta agli Uffici Centrali del Bilancio e, nel frattempo, apportare con opportune operazioni le analoghe rettifiche nelle scritture del Sistema informativo.

Gli Uffici Centrali del Bilancio competenti alla gestione di capitoli interessati dal suddetto art. 34-quater legge 196 del 2009, solleciteranno quelle Ragionerie Territoriali che, entro il termine previsto dalla circolare per l'accertamento dei residui passivi di bilancio e residui perenti, non avessero ancora consolidato i dati contenuti negli allegati al predetto decreto.

Si segnala, inoltre, che tutti gli impegni ed i saldi per ritenute perenti saranno inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui e saranno riportati sui tabulati RG-11-SP- MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dal mese di febbraio, il Sistema informativo produrrà una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Nel caso che detti saldi siano da considerarsi in tutto o in parte come economie di gestione, gli Uffici di Ragioneria effettueranno, per l'importo relativo, un'operazione di variazione dei residui oltre D.C.S..

Gli Uffici Centrali del Bilancio, per mezzo dell'apposita funzione devono procedere all'accantonamento dello stanziamento del 50% così come disposto dal 1° comma dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989 n. 155. È possibile effettuare l'accantonamento/disaccantonamento del 50% dello stanziamento di competenza dei capitoli anche per gli anni successivi a quello in gestione. Tale accantonamento/disaccantonamento è visibile in un apposito report "Monitoraggio Triennale Impegni/Stanzamenti" disponibile sul Data Mart UCB, all'interno della cartella Gestione – Monitoraggio.

Saranno gli stessi Uffici Centrali del Bilancio ad effettuare all'inizio del secondo semestre del 2023 l'opportuno disaccantonamento. Gli Uffici interessati potranno comunque effettuare operazioni di variazione o annullamento dell'accantonamento a partire dal mese di gennaio.

Nel ringraziare per la collaborazione che codesti Uffici di Ragioneria vorranno fornire nell'applicazione delle istruzioni impartite, si assicura che l'Ispettorato Generale per

l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica è, come di consueto, a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

A tal fine si comunica l'indirizzo e-mail cui inviare eventuali quesiti:
rgs.igit.ufficio8@mef.gov.it.

Il Ragioniere Generale dello Stato